



**COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA**  
Provincia di Bologna

**ORDINANZA DEL SINDACO**

**ORDINANZA N. 55**  
**Del 20/12/2019**

OGGETTO:

**DIVIETO DI SCOPPIO DI FUOCHI, PETARDI, MORTARETTI, RAZZI ED ALTRI  
ARTIFICI NELLE VIE, PIAZZE, AREE PUBBLICHE, OPPURE AD USO PUBBLICO,  
DEL TERRITORIO COMUNALE DAL 24.12.2019 AL 01.01.2020 COMPRESI**

IL SINDACO

VERONESI GIAMPIERO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



**Il Sindaco**

Via Grimandi, 1  
40011 Anzola dell'Emilia (BO)  
tel. 051 6502111  
fax. 051 731598  
www.comune.anzoladellemlia.bo.it  
comune.anzoladellemlia@cert.provincia.bo.it  
cod. amm. AOO: ANZOLAEM

---

***Oggetto: Divieto di scoppio di fuochi, petardi, mortaretti, razzi ed altri artifici nelle vie, piazze, aree pubbliche, oppure ad uso pubblico, del territorio comunale dal 24.12.2019 al 01.01.2020 compresi.***

**IL SINDACO**

Vista la consuetudine sempre più diffusa, nel periodo prossimo alla fine dell'anno solare, di festeggiare con scoppio di fuochi, petardi, mortaretti, razzi ed altri artifici, nelle vie, piazze o aree pubbliche del territorio comunale;

Considerato:

- che detta pratica, pur connessa strettamente alle radici socio-culturali, risulta pericolosa per persone ed animali;
- che gli scoppi sono causa di stress, morte, ferimenti e traumi per cani, gatti ed animali domestici a causa del disturbo che l'inquinamento acustico determina per il loro udito;
- che alcuni bambini, con patologie, possono provare forti disagi e paure in situazioni di particolare rumore ed esplosioni anche improvvise;

Ritenuto che l'utilizzo di fuochi, petardi, mortaretti, razzi per i festeggiamenti di fine anno, benché leciti e consentiti in quanto non espressamente vietati, non sia attività necessaria, potendosi considerare mero passatempo legato alle tradizioni culturali, e potendo, altresì, essere causa di danni fisici sia per chi maneggia tali strumenti pirotecnici (compresi i bambini) sia per chi ne viene accidentalmente colpito, con la conseguenza che si potrebbero anche verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato, come pure all'ambiente naturale, oltre al fatto che le detonazioni hanno particolari effetti negativi sul mondo animale;

Visto l'art. 54 del D. Lgs.vo 267/2000 e dato atto che questa ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto di Bologna;

Visto il D.M. del Ministero dell'Interno datato 5 agosto 2008 ed in particolare l'art. 1 "incolumità pubblica e sicurezza urbana";

Visto l'art. 57 del Testo Unico delle Leggi in materia di Pubblica Sicurezza, R.D. 18 giugno 1931 n. 773, nonché l'art. 101 del regolamento di esecuzione del TULPS;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

Visti gli artt. 650 e 703 del codice penale;

Ritenuto necessario impedire l'uso dei prodotti di che trattasi, al fine di garantire la sicurezza e la quiete pubblica;

**ORDINA**

dalle ore 18,00 del 24 dicembre 2019 alle ore 12,00 del 1 gennaio 2020 è vietato:



- 1) ai detentori di materiale pirotecnico, non titolati di licenza di cui all'art. 57 del TULPS né autorizzati, all'attuazione di manifestazioni pirotecniche in luoghi pubblici, di effettuare e far effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti e artifici vari nonché di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico; restano esclusi dalla presente ordinanza i c.d. "fuochi silenziosi" che quindi, non producendo alcun rumore, ma unicamente colorazioni che si propagano in senso verticale, non si ritiene possano arrecare pregiudizio a persone, cose o animali;
- 2) l'utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. 57 del TULPS;
- 3) l'utilizzo dei fuochi pirotecnici, anche posti in libera vendita, nei luoghi privati senza rispettare le istruzioni per l'uso stabilite sulle etichette e le prescrizioni di cui ai D.Lgs. 58/2010 e 123/2015;

### **AVVERTE**

- che, salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs.vo 267/2000, così come integrato dal D. L. 31/3/2003 n. 50 convertito con L. n. 116 del 20/05/2003;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro trenta giorni, ricorso al Prefetto di Bologna ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro sessanta giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, ai sensi dell'art. 21 della L. 1034/71 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 1199/71;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

### **DISPONE**

- che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet istituzionale;
- che sia trasmessa preventivamente al Signor Prefetto della provincia di Bologna;
- che sia trasmessa alla Caserma dei Carabinieri di Anzola dell'Emilia ed al Corpo di Polizia Municipale dell'Unione Terred'acqua per il controllo dell'osservanza del Provvedimento.

Il Sindaco  
(Avv. Giampiero Veronesi)

